

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 610

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICANO e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1992

*Adeguamento economico e normativo delle pensioni  
di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di  
superinvalidità*

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Sentiamo il dovere di riproporre all'attenzione del Parlamento un problema che si trascina da circa mezzo secolo: quello dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta, infermità ritenuta la più grave dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Sono circa mille i casi di ciechi assoluti, circa duecento quelli in cui alla cecità va aggiunta l'amputazione di un arto ed infine quaranta i casi di invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta con l'amputazione degli arti superiori o inferiori, a cui vanno aggiunte altre infermità su un apparato che assume funzione vicariante, come sordità bilaterale, disturbi nervosi, disfunzioni cardio-circolatorie, osteoporosi, artrosi, gravi disturbi all'apparato gastroenterico, varici, eccetera.

Questi grandi invalidi plurimutilati, oltre alla normale assistenza in qualsiasi momento del giorno e della notte per le normali esigenze della vita, necessitano di una quotidiana assistenza sanitaria di tipo infermieristico e fisioterapico, a cui vanno aggiunti continui controlli medici specialistici, che assorbono la maggior parte dell'assegno di pensione. Il Parlamento, con la legge 23 settembre 1981, n. 533, distingue il risarcimento dell'infermità dai costi dell'assistenza e dell'accompagnamento. Anche il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, nel suo messaggio alla Nazione in data 28 maggio 1992, ha messo in evidenza i cittadini «che hanno pagato con la vita o versato il loro sangue per la Repubblica».

Pertanto si propone:

la concessione ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, ascritti al n. 1 della lettera A) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di altri due assegni integratori di importo pari a quello previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422;

il raddoppio dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

l'aumento dell'assegno di cumulo di cui alla tabella F annessa al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

l'adeguamento dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella E annessa al medesimo testo unico del 1978.

Ai grandi invalidi di guerra con due superinvalidità (cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione delle due mani), quando a queste si accompagna una terza infermità su un apparato che assume funzione vicariante, viene a mancare un'altra funzione organica. Ciò è riconosciuto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nei «Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B», alla lettera f), ultimo comma, ma non risarcito.

Altro grave problema rimasto irrisolto è quello relativo alla reversibilità della pensione al coniuge superstite, agli orfani e ai collaterali che abbiano assistito il grande invalido, la quale, come si evince dalla tabella G annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ha acquistato un valore puramente simbolico. A quelle donne eroiche, in particolare, che hanno condiviso tutte le sofferenze del grande invalido di guerra si deve invece permettere di vivere decentemente alla dipartita del coniuge.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto si propone la concessione al coniuge superstite di un assegno supplementare nella misura dell'80 per cento degli assegni previsti alle tabelle C, E ed F, goduti dal grande invalido; lo stesso trattamento deve essere previsto, anche se in misura ridotta, per gli orfani e per i collaterali, che hanno convissuto e prestato assistenza all'invalido, spesso rinunciando alla loro libertà ed al loro avvenire.

Ulteriore problema irrisolto è quello di alcune categorie di grandi invalidi ascritti alla prima categoria della tabella A annessa al citato testo unico del 1978, affetti dalla perdita di un occhio e di una mano, o da altre infermità, per i quali si propone l'iscrizione alla tabella E di superinvalidità, lettere E), F) e H).

Si propone inoltre che l'indennità integrativa speciale erogata a favore degli invalidi per servizio, prevista dalla legge 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, venga concessa anche a favore degli invalidi di guerra a titolo di risarci-

mento assorbendo l'assegno *ad personam*, previsto dai soppressi articoli 74 e 75 del testo unico del 1978.

L'attuazione della presente legge non comporta nessuna spesa aggiuntiva a carico del Ministero del tesoro, in quanto basta destinare ad essa il residuo attivo, dovuto al naturale decremento della categoria, di cui al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; ed essendo passati circa cinquanta anni dall'ultima guerra raccomandiamo al Parlamento di approvare il presente disegno di legge con sollecitudine, eventualmente introducendo una delega al Governo, tenendo fermi i principi in esso contenuti.

Si tratta di un doveroso riconoscimento per questi benemeriti cittadini che hanno dato alla Patria parti integranti della loro vita ed ai quali il Parlamento riconoscendo lo stato di necessità per le loro esigenze di vita deve garantire una sicurezza economica che permetta loro di vivere degnamente.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Adeguamento dell'assegno di superinvalidità e dell'assegno di cumulo)*

1. Gli importi erogati ai sensi della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, da ultimo aumentati ai sensi dell'allegato I alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 50 per cento a partire dal 1° gennaio 1993 e di un ulteriore 50 per cento a partire dal 1° gennaio 1994.

2. Gli importi erogati ai sensi della tabella F annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, da ultimo aumentati ai sensi dell'allegato II alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 50 per cento a partire dal 1° gennaio 1993 e di un ulteriore 50 per cento a partire dal 1° gennaio 1994.

3. La tabella F-1 annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, non si applica ai grandi invalidi di guerra.

## Art. 2.

*(Indennità di assistenza e di accompagnamento per i grandi invalidi di guerra affetti da particolari invalidità)*

1. I grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, ascritti al n. 1) della lettera A) della tabella E annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere due ulteriori

assegni integratori di importo pari a quello previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422.

2. I grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente nonché da una seconda superinvalidità, ascritti al n. 2) della lettera A) o alla lettera A-bis) della tabella E annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere, a richiesta, due ulteriori assegni integratori, per gli effettivi costi dell'assistenza e dell'accompagnamento, di importo pari a quello previsto dall'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 422.

3. All'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità ascritta alla lettera A-bis) della tabella E annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, quando sussiste un terza infermità ascrivibile alla medesima tabella E o ai numeri da 1) a 5) della prima categoria della tabella A annessa al medesimo testo unico, l'indennità di accompagnamento aggiuntiva è concessa nella misura doppia».

### Art. 3.

*(Trattamento economico per le vedove, i vedovi, gli orfani ed i collaterali dei grandi invalidi di guerra)*

1. Alle vedove ed ai vedovi dei grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifi-

cazioni, con decorrenza 1° gennaio 1993 è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare nella misura dell'80 per cento degli assegni previsti alle tabelle C, E ed F, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purchè la vedova ed il vedovo abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato assistenza.

2. Agli orfani dei grandi invalidi di guerra di cui al comma 1, che hanno convissuto e prestato assistenza al genitore, al decesso di questi, è concesso, a domanda, dal 1° gennaio 1993 un assegno pari al 30 per cento degli importi previsti dalle tabelle C, E ed F, di cui in vita usufruiva il grande invalido.

3. Ai collaterali dei grandi invalidi di guerra non coniugati e senza prole ascritti alla tabella E, di cui al comma 1, che hanno convissuto e prestato assistenza al grande invalido, al decesso di questi, è concesso, a domanda, dal 1° gennaio 1993 un assegno pari al 25 per cento degli importi previsti alle tabelle C, E ed F, di cui in vita usufruiva il grande invalido.

#### Art. 4.

*(Istituzione della quattordicesima mensilità)*

1. Per i grandi invalidi di guerra ascritti alle lettere A) e A-bis) della tabella E annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, viene istituita una quattordicesima mensilità, di importo pari ad una mensilità ordinaria, da liquidarsi nel mese di giugno di ciascun anno.

2. I grandi invalidi ascritti alle lettere da B) ad H) della citata tabella E ed alla prima categoria di cui alla tabella C annessa al medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono optare per una quattordicesima mensilità, avente i requisiti di cui al comma 1, o per un assegno per cure

climatiche e termali pari ai costi medi di soggiorno in albergo per un periodo massimo di trenta giorni, valutati in base ai prezzi medi dell'anno precedente alle cure. Il predetto assegno è liquidato dalle competenti direzioni provinciali del tesoro nel mese di giugno di ciascun anno.

Art. 5.

*(Integrazioni alla tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra)*

1. Alla tabella E annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera E), dopo il n.5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) Sordità bilaterale superiore all'80 per cento, qualora si aggiunga alla perdita di ambo gli occhi di cui al n. 1) della lettera A) e alla perdita delle due mani di cui al n. 1) della lettera A-bis).»;

b) alla lettera F), dopo il n. 8) è aggiunto il seguente:

«8-bis) Cecità assoluta e permanente di un occhio accompagnata dall'amputazione di una mano o mancata funzione di un arto.»;

c) alla lettera H), dopo il n. 5) sono aggiunti i seguenti:

«5-bis) Perdita anatomica di una gamba a qualsiasi altezza, cui si aggiungano gravi ferite all'altra gamba.

5-ter) Disturbi nervosi a tinta depressiva, osteoporosi e artrosi alla colonna vertebrale, disturbi all'apparato digerente con infiammazione del colon, varici, ipertrofia prostatica e amputazione di una mano o di un piede o mancata funzione di un arto, qualora una delle predette infermità si aggiunga ad una superinvalidità ascritta ai numeri 1), 2) o 3) della lettera A).».

## Art. 6.

*(Concessione dell'indennità integrativa speciale)*

1. Agli invalidi di guerra di cui alla tabella C annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è concesso a titolo di risarcimento un assegno di importo pari a quello dell'indennità integrativa speciale concessa agli invalidi per servizio ai sensi del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Gli importi di cui al comma 1 vengono erogati per un terzo a partire dal 1° gennaio 1993, per due terzi a partire dal 1° gennaio 1994 e per intero a partire dal 1° gennaio 1995.

3. All'onere finanziario relativo all'applicazione del presente articolo per gli anni 1993, 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

## Art. 7.

*(Disposizioni finanziarie e di attuazione)*

1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede, per l'anno finanziario 1993 e per gli anni successivi, mediante l'utilizzazione del residuo attivo del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

3. I miglioramenti economici di cui agli articoli 1, 3, 5, 6 e 7 sono corrisposti d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, a decorrere dal 1° gennaio 1993. I benefici di cui agli articoli 2 e 4 sono corrisposti a domanda dell'interessato

presso le competenti direzioni provinciali del tesoro, con decorrenza 1° gennaio 1993, le quali adotteranno provvedimenti provvisori. Detti provvedimenti sono confermati dall'Amministrazione centrale per le pensioni di guerra.

4. I miglioramenti di cui alla presente legge beneficiano dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dal comma 1 dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.